

VERBALE N.31 DEL 29/05/2019

COMUNE DI ALASSIO PROVINCIA DI SAVONA

REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 06/09/2018 – 05/09/2021

Oggetto: Parere del Revisore sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento "in house" del servizio di raccolta dei rifiuti solidi e urbani del Comune di Alassio (Art. 34, commi 20 e 21, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 e s.m.i). Approvazione.

Il Dott. GUGLIELMI Fausto, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Alassio (SV), incaricato per il triennio 07/09/2018 – 06/09/2021, giusto delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 06/09/2018,

RICHIAMATO

l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

ESAMINATA

la proposta di deliberazione consiliare afferente quanto in oggetto, trasmessa dall'Ente in data 24/05/2019 da sottoporre per l'approvazione del Consiglio Comunale il 30/05/2019;

PRESO ATTO

della documentazione citata nella proposta di deliberazione in esame;

VISTI:

- L'art 34 comma 20 del DL 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con L.221/2012: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando compensazioni economiche se previste".
- l'art.34, comma 23 del D.L. n.179/2012, ha inserito, dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del D.L.13/08/2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla L.14/09/2011 n.148, e successive modificazioni, il seguente comma:



1

“1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”.

- l’art. 13 comma 25-bis del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014 “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 : “ Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all’articolo 34, comma 20 e 21, del decreto – legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, all’Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l’applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio”.
- L’art.5 del D.Lgs. n.50/2016 prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da una amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:
 - un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un “controllo analogo” a quello esercitato su propri servizi;
 - oltre l’80% della attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dalla amministrazione aggiudicatrice;
 - nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano una influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

CONSIDERATO

- che l’art. 112 recante “Servizi pubblici locali” del D.Lgs 267/2000 prevede al comma 1 che gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi

pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

- che il servizio predetto è qualificabile come servizio pubblico locale a rilevanza economica;
- che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.07.2012 alla materia dell'affidamento in house di servizi pubblici locali di rilevanza economica risulta essere applicabile la disciplina comunitaria in materia di servizi economico generale, costituita dall'art.106, c.2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia;
- che il Comune di Alassio può procedere all'affidamento di servizi di interesse economico generale secondo le seguenti modalità: a) con gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario, b) gestione diretta interna, c) mediante affidamento ad un soggetto cosiddetto " in house ";
- che l'Ente detiene una partecipazione dell' 1,25 % nella società S.A.T. S.P.A., il cui capitale sociale è interamente sottoscritto da enti pubblici;
- che l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dell'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- che l'art.2 comma 1, lettera d) del D.Lgs n.175/2016 testualmente dispone: "controllo analogo congiunto": situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.
- che l'art.5 comma 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 testualmente dispone: "Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti";



- che sul tema del “controllo analogo” anch’esso previsto dalle Direttive U.E. nn.23,24 e 25 del 2014, si era già più volte espresso anche il Consiglio di Stato (sentenze nn. 1365/2009, 5082/2009, 7092/2010, 1447/2011, 1801/2014), sostenendo che il controllo analogo è assicurato anche se non viene esercitato individualmente da ciascun socio, purché tale controllo sia effettivo e i soci pubblici agiscano unitariamente.

ATTESO che:

- l’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 testualmente dispone: “Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”;

ESAMINATA


la seguente documentazione ricevuta.

Via e-mail in data 24/05/2019:

- 1) Relazione ex art. 34 commi 20 e 21 D.L. 179 del 2012
- 2) Progetto operativo per il servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi accessori del Comune di Alassio
- 3) Offerta S.A.T. S.p.A.
- 4) La nota dell’Ufficio Tecnico del Comune di Alassio indirizzata alla Amministrazione Provinciale di Savona – Servizio ATO Gestione Rifiuti
- 5) Il Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
- 6) La proposta di Deliberazione n. 31 del 9/05/2019

A mano presso la casa comunale in data 24/05/2019:

- 7) Il contratto per l’affidamento del servizio triennale di raccolta e trasporto di rifiuti solidi e urbani e servizi accessori del 14/08/2013 tra il Comune di Alassio e la società denominata “ A.T.I.”
- 8) Il contratto per l’affidamento della ripetizione di servizi analoghi per raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e servizi accessori, del 22/08/2016 tra il Comune di Alassio e la società denominata “ A.T.I.”
- 9) Nulla osta rilasciato dall’Amministrazione Provinciale di Savona- Servizio ATO e Servizi Ambientali



4

10) Foglio di calcolo excell per l'evidenza della convenienza economica

11) Visura camerale dello statuto sociale della S.A.T. S.p.A.

Via e-mail in data 28/05/2019:

12) Determinazione Dirigenziale n. 452 del 17/10/2012 "Procedura per l'affidamento di servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed accessori " con allegati:

- Capitolato speciale d'appalto
- Disciplinare di gara
- Relazione Tecnica
- Disciplinare prestazionale integrativo del servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e accessori
- Mappa di zonizzazione

13) Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/03/2017 corredato dai seguenti documenti:

- Capitolato speciale d'appalto
- Disciplinare integrativo
- Relazione Tecnica
- Parere regolarità contabile
- Parere regolarità tecnica
- Mappa di zonizzazione
- Proposte di migliorie e potenziamento della raccolta differenziata nella zona Nord

Via e-mail in data 29/05/2019:

14) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione consigliere n.31 del 09/05/2019.

FERMO RESTANDO:

- la competenza nella gestione della procedura amministrativa da parte dei competenti Uffici;
- che l'operazione posta in essere debba essere sostenibile dal punto di vista economico senza gravare sui costi dei cittadini;
- che l'Ente monitori adeguatamente gli obblighi previsti dalla Legge relativamente al "controllo analogo congiunto "affinché i soci pubblici agiscano unitariamente ed il controllo sia effettivo.

TENUTO CONTO

- Del parere favorevole espresso in data 23.05.2019 dal Dirigente dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica;
- Del parere favorevole espresso in data 29.05.2019 dal Dirigente dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;



EVIDENZIATO che:

- nella proposta di deliberazione n. 31 del 9/05/2019 e nella relazione ex art.34 D.L.179/2012 è stata indicata quale scadenza del contratto dell'attuale gestione di raccolta rifiuti il giorno 14/07/2019 mentre nel contratto repertorio 6475 del 25/08/2016 è indicato il giorno 13/08/2019;
- ai fini di un corretto calcolo economico, la spesa dovrebbe essere espressa in ragione dei quantitativi dei rifiuti prodotti e non per utenza;
- il canone di affidamento non indica esattamente il prezzo delle singole componenti del servizio in particolare non si evince l'onere per lo smaltimento della componente differenziata e della componente indifferenziata;

IL REVISORE

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, e ferma restando la competenza di tutti gli Uffici preposti nella gestione della procedura amministrativa,

PARERE FAVOREVOLE CON RISERVA

rispetto alle considerazioni sopra evidenziate sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale in ordine alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento " in house " del servizio di raccolta dei rifiuti solidi e urbani del Comune di Alassio (Art. 34, commi 20 e 21, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 e s.m.i.). Approvazione.

Ventimiglia, 29 maggio 2019

L'organo di revisione
Dott. Fausto Guglielmi

